



# Comune di Correzzola

Cod. Fiscale: 80009410285 – P. IVA: 01810450286  
Via Garibaldi, 41 – 35020 Correzzola  
sito internet: [www.comune.correzzola.pd.it](http://www.comune.correzzola.pd.it)

Tel 049 5807007/5807008/5807040  
Fax. 049 5807013  
e-mail: [info@comune.correzzola.pd.it](mailto:info@comune.correzzola.pd.it)

Protocollo nr. 4450

Correzzola 13/06/2017

## **BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)**

(Approvato con determinazione n. 19 del 28/02/2017)

Il Comune di Correzzola, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n.10 e successive modifiche ed integrazioni, indice il bando per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Correzzola che sono disponibili o che saranno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve disposte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale, per poter partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana
- a bis) Cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione delle direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- a ter) Titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa lo status di cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo";
- a quater) Titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché di norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- a quinquies) Stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano regolarmente attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 65, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Correzzola salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio/i o parti di esso per i quali il 6% del valore complessivo catastale sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (pari ad € 6.524,57 per l'anno 2016), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale. La limitazione sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato;
- d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar corso al risarcimento del danno;

- e) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare (\*) non superiore al limite per l'accesso stabilito dalla Giunta Regionale in € 24.776,00. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della L. 5 agosto 1978, n. 457 come sostituito dall'art. 2 comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modifiche, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito convenzionale del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all' art. 10 del citato decreto, di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (redditi prodotti nell'anno 2015 e dichiarati nell'anno 2016). Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della L. n. 457/78.

#### ESEMPIO

Numero componenti nucleo familiare (*)	Numero figli a carico	Limite di reddito Lavoro dipendente	Limite di reddito lavoro autonomo
1 o 2	----	41.293,33	24.776,00
2	1 figlio	41.809,79	25.292,46
3	1 figlio	42.326,25	25.808,92
4	2 figli	43.359,17	26.841,84
5	3 figli	44.392,09	27.874,76
6	4 figli	45.425,01	28.907,68
7	5 figli	46.457,93	29.940,60

(\*) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), nn. 4 e 5 della legge Regionale n. 10/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Nel numero dei componenti vengono anche conteggiati i nati, purché alla domanda sia allegata idonea domanda dello stato di gravidanza (Legge Regionale n. 5/2000, art. 67).

Per il cittadino non appartenente all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare il coniuge e i figli residenti in Italia e coabitanti con il richiedente e i familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento (allegare copia della domanda e, se il ricongiungimento è relativo a parenti diversi dai figli, lo stato di famiglia rilasciato dal paese di origine che comprovi la presenza nel nucleo familiare da oltre due anni o autocertificazione sostitutiva);

- f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) Non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I su elencati requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio e debbono permanere per la durata della locazione.

Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.

I lavoratori emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso devono indicare, quale Comune prescelto il Comune di Correzzola, in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

## 1) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

### A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- 1) Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente con versamento ex GESCAL (conteggiato fino al 31/12/1998):
  - con anzianità di contribuzione fino ad anni 5; Punti 1
  - con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni 10; Punti 3
  - con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10 Punti 5

*Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex GESCAL*
- 2) Nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS annua (€ 6.524,57 per l'anno 2016): Punti 4
- 3) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: Punti 1
- 4) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: Punti 4
- 5) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore a 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa: Punti 5
- 6) Nuclei familiari emigrati all'estero che dichiarino di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: Punti 2
- 7) Nucleo familiare composto da 5 o più unità: Punti 2
- 8) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: Punti 3
- 9) Coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o coppie che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: Punti 2
- 10) Anzianità di collocazione in precedenti graduatorie definitive (0,5 punti per ogni domanda accolta fino ad un massimo di 5 punti): Punti 0,5-5
- 11) Condizioni stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.06.2016; può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore ad 8 punti, anche se sussiste più di una delle seguenti condizioni:
  - a. Residenza del richiedente nel Comune di Correzzola, anche non continuativa, risultante dai registri anagrafici alla data di pubblicazione del bando:
    - da 0 a 10 anni Punti 1
    - da 11 a 20 anni Punti 3
    - da oltre 20 anni Punti 6
  - b. Presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare rilevanza e di disagio socio-abitativo segnalati dai servizi competenti: Punti da 1 a 5

*Il punteggio di cui al punto b verrà attribuito, in piena autonomia, da parte del Responsabile del Servizio Sociale*

**Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili**

### B) CONDIZIONI OGGETTIVE

1. Situazione di grave disagio abitativo accertato da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
  - 1.1 Abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni: Punti 5
  - 1.2 Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composto da almeno due unità: Punti 2
  - 1.3 Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composto da una sola unità: Punti 1
  - 1.4 Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: Punti 1

*La condizione della lettera B), al numero 1, non è richiesta quando la sistemazione precaria deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;*

2. Situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
- 2.1 Abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
- 2.1.1. Da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq.14: Punti 1
- 2.1.2. Da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiori a mq. 14: Punti 2
- 2.2 Abitazione in alloggio antigenico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, m. 1035 e successive modifiche ed integrazioni: Punti 2
- 2.3 Richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziario, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio, ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: Punti 5

**Le condizioni di cui ai numeri 1.1. e 2.2. della presente lettera non sono tra loro cumulabili.**

## **2) DOCUMENTI DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA**

- Carta di identità del richiedente;
- Titolo di soggiorno del richiedente, se Cittadino straniero;
- Mod. CU/730/UNICO anno 2016 relativo ai redditi 2015 riferito a ciascun componente del nucleo familiare;
- Attestazione dell'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente o di qualsiasi componente del nucleo familiare e/o dichiarazione dello stato di disoccupazione e/o certificati di studio per i componenti che frequentano corsi di studio oltre la scuola dell'obbligo;
- Dichiarazione dello stato di disoccupazione riferito a ciascun componente del nucleo familiare;
- Certificato medico attestante lo stato di gravidanza in caso di nascituri compresi nel numero dei figli dichiarati;
- Certificato medico attestante le condizioni di improprietà o di antigienicità, coabitazione, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio, rilasciato dall' autorità competente;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per coloro che intendono sposarsi entro un anno o comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- Certificato che attesti la presenza di portatori di handicap o anziani non autosufficienti nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organico competenti;
- Dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare attestante la condizione di lavoratore emigrato che intende rientrare in Italia ed indicante come comune prescelto il Comune di Correzzola;
- Provvedimento ingiuntivo di sfratto che non sia intimato per inadempienza contrattuale, il verbale di conciliazione giudiziaria, l'ordinanza di sgombero, il provvedimento di collocamento a riposo del dipendente che fruisce di alloggio di servizio o altra documentazione che attesti la presenza di qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio.

## **3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE:**

La domanda, pena nullità della stessa, deve essere redatta su apposito modello disponibile presso il Comune e sul sito internet del Comune di Correzzola [www.correzzola.it](http://www.correzzola.it)

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza di un dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità non scaduto del sottoscrittore. La domanda deve essere bollata con marca da bollo da € 16.00;

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa. Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre condizioni che danno diritto a

punteggio. Il concorrente deve attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente del nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione. L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici ottenuti.

#### **4) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere presentate al Comune – Ufficio Protocollo – Viale Melzi, 5, corredate dai documenti previsti al precedente punto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro le ore 12.00 del giorno **13/07/2017** per i residenti in Italia, ed entro quarantacinque giorni e cioè entro il **28/07/2017** per i residenti all'estero (nei casi in cui la domanda dovesse essere spedita a mezzo plico postale, farà fede il timbro postale)

#### **5) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria. A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1 dell'art. 2 della Legge Regionale n.10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, Il Comune trasmetterà agli uffici imposte, per gli opportuni accertamenti la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente capoverso, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 10/96.

#### **IL RICORSO DOVRA' ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE.**

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

#### **6) ASSEGNAZIONE:**

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Comune, dopo la verifica della permanenza in capo dell'aspirante assegnatario di cui all'art. 2 della L.R. n. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della citata legge, dovrà permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

#### **7) MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'art. 18 della L.R. n. 10/96, con particolare riferimento all'art. 14 della L.R. n. 18/2006.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici  
*Geom. Lunardi Nicola*